

Cl: 9.4  
Fasc:N.14.1/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO DI VARIANTE AGLI ABITATI DI VERZUOLO E MANTA, LOCALIZZATO TRA I  
COMUNI DI VERZUOLO E MANTA - S.P. 589 TRONCO SALUZZO - BUSCA.  
PROPONENTE: PROVINCIA DI CUNEO, SETTORE VIABILITÀ CUNEO - SALUZZO.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 29.01.2026 con prot. di ric. n. 8826, il Dirigente del Settore Provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 13/2023, relativamente al progetto indicato in oggetto;
- con nota provinciale prot. n. 10111 del 03.02.2026 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 03.02.2026 al 04.03.2026;
- con nota prot. n. 10112 del 03.02.2026, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.h2) della L.R. 13/2023 "*Strade extraurbane secondarie provinciali non comprese nell'allegato della parte II del D.Lgs 152/2006*".
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - nota prot. ric. n. 11879 del 06.02.2026 con cui la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo** riteneva necessario che il proponente producesse idonea documentazione integrativa, sia grafica che documentale, atta a individuare in modo univoco il regime giuridico dei corsi d'acqua e/o canali interessati, nonché la conseguente competenza dello scrivente Settore.
  - nota prot. ric. n. 19723 del 03.03.2026 con cui la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo**, per i soli aspetti relativi alle previsioni di impatto paesaggistico/ambientale, ritiene che il progetto non sia da assoggettare

alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto tale progetto prevede interventi che, ove adeguatamente mitigati, non paiono comportare impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, visti gli elaborati progettuali ed esaminata la relazione di rischio archeologico, concorda con le valutazioni espresse dal progettista ritenendo tuttavia necessari specifici approfondimenti realizzati conformemente al progetto dell'opera e del suo tracciato.

Prescrive una campagna di sondaggi archeologici ex All. I.8 art. 1, c. 7 del D.Lgs. 36/2023, redatta da un archeologo in possesso dei requisiti richiesti dall' All. 1.8, art. 1, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 che dovranno essere concordati con questa Soprintendenza, che ne ha la direzione scientifica. Le operazioni dovranno essere condotte da archeologi professionisti ex D. M. 244/2019, conformemente All. I.8 e II.18 del D.lgs. 36/2023.

I sondaggi dovranno essere collocati:

- in corrispondenza delle progettate rotonde stradali e delle intersezioni con altra viabilità da progetto;
- in corrispondenza con le intersezioni dei proseguimenti dei decumani della centuriazione del territorio presente a est dell'opera.

I nominativi degli archeologi coinvolti dovranno essere trasmessi all'Ufficio Scrivente, con il quale dovranno prendere contatto.

Al termine delle operazioni dovrà essere redatta e consegnata alla Soprintendenza documentazione scientifica redatta conformemente agli standard [https://www.sabap-al.beniculturali.it/Procedure/SABAPAL%Consegna\\_Documentazione\\_archeologica\\_03\\_2021.pdf](https://www.sabap-al.beniculturali.it/Procedure/SABAPAL%Consegna_Documentazione_archeologica_03_2021.pdf).

Sulla base delle risultanze, la Soprintendenza emetterà il parere di competenza ex All. I.8 art. 1, c. 9 del D.Lgs. 36/2023.

- nota prot. ric. n. 20468 del 05.03.2026 con cui l'**ASLCN1**, per quanto di competenza e considerato che la variante stradale in progetto consentirà di alleggerire i centri abitati di Verzuolo e Manta dal traffico veicolare (pur chiedendo il rispetto delle opere di mitigazione per il contenimento delle emissioni rumorose in prossimità dei nuovi ricettori individuati), ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- In data 17 marzo 2026 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta, nonché sulla base del contributo tecnico di ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 23960 del 13.03.2026, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto; pertanto, con nota prot. n. 25334 del 18.03.2026 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 35427 del 17.04.2026, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 22.04.2026 con prot. n. 37004.
- A seguito della pubblicazione delle integrazioni la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo**, con nota prot. ric. n. 37610 del 24.04.2026, ha comunicato che alla luce della documentazione trasmessa (comprendente gli approfondimenti grafici necessari all'individuazione del reticolo idrografico interferito e alla classificazione dei corsi d'acqua, oltre alla rappresentazione delle opere di attraversamento e delle relative interferenze) è emerso quanto segue:
  - l'opera in oggetto interseca elementi del reticolo idrografico secondario (quali: il Canale Nuovo di Verzuolo, il Canale Vecchio di Verzuolo, la Bea/era del Ma/consiglio - Ramo Destro, la Bea/era del Ma/consiglio - Ramo Sinistro). Sebbene gli stessi siano su sedime demaniale proprio come desumibile dalla cartografia catastale, diversamente da quanto asserito nelle planimetrie trasmesse, il Settore scrivente non è competente al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 poiché gli stessi fanno capo a consorzi di gestione irrigui o a titolari di concessione di derivazione e gli stessi non sono iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche del Regio Decreto 1775/1933;
  - si prende atto che, nel Foglio n. 4 del Comune di Verzuolo, nelle vicinanze della rotatoria del lotto n° 2, il tracciato stradale di progetto transita a una distanza di circa 22 m dal corso d'acqua

pubblico denominato Rivo Torto, condizione che, ai sensi dell'art 96, lett. f) del regio decreto n. 523 del 1904, non rende necessaria l'Autorizzazione Idraulica da parte dello scrivente Settore. Rimane in attesa di ricevere i necessari approfondimenti tecnici e progettuali in relazione alle interferenze idrauliche e alle opere previste nel progetto per esprimere eventuali ulteriori pareri di competenza.

- In data 05 maggio 2026 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, ha evidenziato quanto segue:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:**

- Dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica, per aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 c. 1 lettere c (fascia di 150 m da fiumi e corsi d'acqua oggetto di vincolo);
- Dovrà essere presentata istanza di permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, presso i comuni di Verzuolo e di Manta.

**2. Dal punto di vista tecnico, a seguito della presentazione del piano di riconversione industriale della cartiera di Verzuolo, nel marzo del 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa volto a valutare le ripercussioni territoriali dell'investimento, valutando collegialmente le soluzioni tecniche ed operative più idonee per mitigare e gestire gli impatti sugli abitati, sul traffico e sul territorio.**

Nei tavoli tecnici sono stati coinvolti gli Enti territorialmente competenti, le realtà industriali e logistiche direttamente interessate, nonché le associazioni di categoria.

Per quanto concerne la parte viabile di propria competenza, la Provincia di Cuneo, su richiesta delle realtà presenti ai tavoli tecnici, si è impegnata ad esplorare la possibilità di decongestionare il traffico cittadino approfondendo la soluzione di una variante esterna agli abitati di Verzuolo e di Manta.

La proposta progettuale prevede l'innesto della nuova variante direttamente nella rotonda fra la S.P. 589 e la S.P. 8 della Val Varaita, presso la frazione di Villanovetta, con il successivo sovrappasso della linea ferroviaria Cuneo - Saluzzo e quindi la connessione con la viabilità locale mediante opportune intersezioni a raso a circolazione rotatoria (in corrispondenza delle principali strade comunali intersecate denominate in ordine progressivo da Sud a Nord, Via Chiamina e Via Papò), per collegarsi poi con la S.P. 137 - Via Falicetto ad Est di Verzuolo, con ulteriore connessione rotatoria su Via Sottana (sempre nel Comune di Verzuolo) ed innesto finale sulla S.P. 203 nel comune di Manta (Via Gerbola).

Dal punto di vista planimetrico la nuova variante è piuttosto articolata nella zona di sovrappasso della linea ferroviaria Cuneo - Saluzzo, in quanto occorre garantire uno sviluppo adeguato della strada per contenere la livelletta necessaria al raggiungimento della quota minima prevista per il franco sul binario ferroviario, compatibilmente con la preesistenza della rotatoria.

La lunghezza complessiva della nuova variante risulta pari a circa 3,6 km, considerando anche l'ingombro "convenzionale" delle rotatorie intermedie e di quella finale sulla S.P. 203. La nuova strada sarà pertanto caratterizzata da due corsie di marcia da 3,50 m di larghezza ciascuna, affiancate da banchine pavimentate di 1,25 m per ogni lato. La carreggiata stradale risulta pertanto pari a 9,50 m di larghezza, a cui occorre aggiungere gli arginelli e le cunette laterali.

Dal punto di vista urbanistico, i piani regolatori dei Comuni di Verzuolo e Manta riportano nella cartografia il corridoio infrastrutturale del PTP di previsione per la realizzazione della viabilità in progetto. A tal proposito si evidenzia che tale corridoio, indicato con larghezza pari a 150 m all'interno degli elaborati grafici del PTP, risulta indicato all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello locale con una larghezza inferiore (pari a circa 70 m). Il tracciato in progetto si sviluppa quasi totalmente all'interno di tale corridoio (di larghezza pari a 150 m, come da PTP), fatta eccezione per il tratto del sovrappasso ferroviario, dove sarà necessario un adeguamento urbanistico.

**3. Dal punto di vista ambientale, si reputa che non siano presenti motivi ostativi di rilievo, tali da esigere una procedura di valutazione ambientale dedicata. La progettazione nello Studio Preliminare Ambientale richiama correttamente il rispetto tutta una serie di modalità di gestione e di riferimenti normativi relativamente ai diversi aspetti ambientali: atmosfera, impatto acustico, idrologia, suolo e vegetazione.**

Tuttavia si ricorda che durante baraccamenti, l'esecuzione dei lavori e le manutenzioni dei mezzi dovranno essere rispettati gli accorgimenti minimi al fine di prevenire il rilascio nell'ambiente di

sostanze contaminanti ed in particolare dovrà essere condotta una scrupolosa gestione dei materiali derivanti da eventuali demolizioni di strutture edili intersecanti il tracciato (ad es. la ferrovia) tali da generare la produzione di rifiuti, da gestire nel rispetto delle norme di cui alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Considerato che:**

- a) l'intervento è volto al miglioramento della sicurezza dei mezzi in transito ed alla tutela degli utenti deboli in un tratto stradale caratterizzato da alta intensità di traffico, anche pesante, e potrà avere un effetto decisamente positivo nella riduzione dell'incidentalità.
- b) Nello Studio Preliminare Ambientale si richiama correttamente il rispetto di una serie di modalità di gestione e di riferimenti normativi relativamente ai diversi aspetti ambientali: atmosfera, impatto acustico, idrologia, suolo e vegetazione.
- c) Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali interferite.
- d) Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi potranno essere compiutamente risolti nelle successive fasi di progettazione.
- e) In data 5 maggio 2026, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

**Vista** la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** le note prot. ric. n. 11879 del 06.02.2026 e n. 37610 del 24.04.2026 della **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo**, la nota prot. ric. n. 19723 del 03.03.2026 della **Soprintendenza**

**Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo** e la nota prot. ric. n. 20468 del 05.03.2026 dell'**A.S.L. CN1**, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### **DISPONE**

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.01.2026 con prot. di ric. n. 8826, da parte del Dirigente del Settore Provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo in qualità di Responsabile Unico del Progetto, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare ai fini dell'ottenimento di ogni provvedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'opera in progetto, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni:
  - a)** dovranno essere trasmessi alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo i necessari approfondimenti tecnici e progettuali in relazione alle interferenze idrauliche e alle opere previste nel progetto per esprimere eventuali ulteriori pareri di competenza.
  - b)** Dovrà essere trasmessi alla Soprintendenza i nominativi degli archeologi coinvolti nella campagna dei sondaggi ex All. I, 8 art. 1, c. 7 del D.Lgs. 36/2023 che dovranno essere concordati con la Soprintendenza, e dovranno essere collocati:
    - in corrispondenza delle progettate rotonde strada le e delle intersezioni con altra viabilità da progetto;
    - in corrispondenza con le intersezioni dei proseguimenti dei decumani della centuriazione del territorio presente a est dell'opera.
  - c)** Dovranno essere realizzate opere di mitigazione per il contenimento delle emissioni rumorose in prossimità dei nuovi ricettori individuati.
  - d)** Durante baraccamenti, l'esecuzione dei lavori e le manutenzioni dei mezzi dovranno essere rispettati gli accorgimenti minimi al fine di prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze contaminanti ed in particolare dovrà essere condotta una scrupolosa gestione dei materiali derivanti da eventuali demolizioni di strutture edili intersecanti il tracciato (ad es. la ferrovia) tali da generare la produzione di rifiuti, da gestire nel rispetto delle norme di cui alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### **STABILISCE**

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo

Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
**Dott.ssa Cristina ALLIONE**

**ESTENSORE:**  
Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale